REGOLAMENTO (CEE) N. 682/82 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1982

che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio [2];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80 [4], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 31 agosto 1981 al 5 febbraio 1982; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come in appresso indicato;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 3, dell'atto d'adesione della Grecia prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di lino raccolti in questo Stato membro è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questo prodotto proveniente dai paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1981/1982, il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 31,534 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1981/1982, l'aiuto per i semi di lino è diminuito di 0,310 ECU/100 kg per i semi raccolti in Grecia.

Articolo 3

Per la campagna 1981/1982 il rendimento indicativo per i semi di lino è fissato:

a) per quanto riguarda il lino oleaginoso:

— a 1 650 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nel Regno Unito, nonché nella Repubblica federale di Germania;

— a 1 440 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Danimarca e in Irlanda nonché nei seguenti dipartimenti francesi: Aisne, Aube, Côte-d'Or, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Essonne, Loiret, Meuse, Oise, Seine-et-Marne, Yvelines;

— a 900 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei seguenti dipartimenti francesi: Allier, Ardennes, Cher, Eure, Haute-Marne, Indre, Loir-et-Cher, Marne, Nièvre e Yonne, nonché nelle regioni italiane: Puglia, Umbria e Toscana;

— a 550 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità;

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[4] GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.

b) per quanto riguarda il lino tessile :

1. macerato non sgranato :

— a 1 600 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Ijsselmeerpolders nei Paesi Bassi ;

— a 1 250 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi ;

— a 980 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei seguenti comuni belgi : Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Laureins, Veurne, Zuienkerke ;

— a 870 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone del Belgio ;

— a 840 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nel dipartimento francese Nord ;

— a 740 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

2. diverso da quello macerato non sgranato :

— a 1 650 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Ijsselmeerpolders nei Paesi Bassi ;

— a 1 440 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei comuni belgi di cui alla lettera b), punto 1, terzo trattino ;

— a 1 300 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi ;

— a 1 240 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei seguenti dipartimenti francesi : Aisne, Eure, Eure-et-Loir, Nord, Oise, Seine-et-Marne ;

— a 1 070 chilogrammi all'ettaro per lino prodotto nelle altre zone del Belgio ;

— a 880 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione